

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1492/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 maggio 1989**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3446/88 recante disposizioni transitorie relative all'utilizzazione di certificati di fissazione anticipata dell'aiuto nel settore dei semi oleosi in Spagna e in Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/88 della Commissione <sup>(1)</sup> ha vietato l'utilizzazione della parte A. P. del certificato previsto dal regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, recante modalità di applicazione del regime dell'aiuto per i semi oleosi <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1382/89 <sup>(3)</sup>, rilasciato in uno Stato membro diverso dalla Spagna e dal Portogallo per semi raccolti e trasformati in Spagna o in Portogallo;

considerando che la motivazione di tale regolamento si applica, mutatis mutandis, ai certificati di fissazione anticipata rilasciati in Spagna e in Portogallo e utilizzati negli altri Stati membri per semi ivi raccolti e trasformati;

considerando che è pertanto opportuno risolvere questa situazione ampliando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3446/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3446/88 è modificato come segue:

1. Il titolo è sostituito da:

« Regolamento (CEE) n. 3446/88 della Commissione, del 4 novembre 1988, recante disposizioni transitorie relative all'utilizzazione di certificati di fissazione anticipata dell'aiuto nel settore dei semi oleosi ».

2. È aggiunto il seguente articolo 1 bis:

*« Articolo 1 bis »*

Fino al termine del periodo di cui agli articoli 90 e 257 dell'atto di adesione, la parte A. P. del certificato, previsto dal regolamento (CEE) n. 2681/83, rilasciato in Spagna o in Portogallo non può essere utilizzato per semi raccolti e trasformati in un altro Stato membro ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 5. 11. 1988, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 7.